



COMUNE DI DIAMANTE

(Provincia di Cosenza)

Via Pietro Mancini, 10 - 87023 Diamante (CS) - Telefono 0985/81398 - Fax 0985/81021

Prot. 884 M²
20/01/2012

*****UFFICIO SERVIZIO SOCIALE ****

AVVISO PUBBLICO

PER CONCESSIONE DI VOUCHER ALLA PERSONA PER LA CONCILIAZIONE TRA TEMPI DI VITA E TEMPI DI LAVORO

La Regione Calabria, sul BURC n. 1 del 5 gennaio - Parte III ha pubblicato il Decreto n. 15959 del 21.12.2011 per la concessione di voucher alla persona per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Destinatari

Sono destinatarie di tali azioni le donne italiane e straniere che, alla data di presentazione della richiesta di concessione del contributo di cui al presente avviso:

1. Siano residenti, ovvero svolgano attività lavorativa/formativa in Calabria;
2. Siano lavoratrici dipendenti o autonome, anche con contratto di lavoro "atipico" e/o a tempo determinato, ovvero inoccupate/disoccupate che abbiano in corso attività di formazione;
3. abbiano una situazione economico-patrimoniale dichiarata non superiore a € 10.000,00 calcolata con il metodo ISEE (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) – Reddito 2010 certificato da un Centro di Assistenza Fiscale autorizzato.
4. Abbiano figli minori a carico (compresi i minori affidati conviventi),
 - di età non superiore ai 3 anni.

Ovvero

- di età non superiore ai 18 anni, qualora si riscontri una percentuale di invalidità accertata superiore al 66%

Erogazione delle agevolazioni

I soggetti destinatari aventi i requisiti di cui all'articolo 3, possono beneficiare, per ogni figlio (di età 0-3 anni ovvero minore di anni 18 con disabilità accertata superiore al 66%), di un voucher della durata massima di 10 mesi, il cui importo mensile non potrà eccedere i 250,00 euro, rimborsati a fronte di spese effettivamente sostenute e quietanzate per l'acquisto di servizi di cura ed assistenza.

L'erogazione del contributo avverrà in 2 tranches posticipate, esigibili rispettivamente al 5° ed al 10° mese, dietro presentazione di tutta la documentazione richiesta, ivi inclusi i giustificativi delle spese sostenute e quietanzate, riconoscibili fino ad un massimo del 100% del loro importo.

Qualora intervenga una delle condizioni previste per la decadenza, di cui al precedente art. 3, l'ammontare complessivo del voucher verrà riproporzionato sulla base dei mesi nei quali sono permessi tutti i requisiti richiesti.

Sono ammissibili le spese sostenute:

- per frequenza a servizi di prima infanzia (rette e servizi a pagamento per asili nido e servizi integrativi scuole materne, comprese quelle di baby sitting);

Per l'acquisto di servizi di assistenza, nel caso di minori con invalidità accertata superiore al 66%, **Sono riconosciute le spese di che trattasi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di concessione del "Voucher di Conciliazione" di cui al presente avviso.**

Documentazione da allegare:

- a) dichiarazione sullo stato occupazionale del richiedente, ovvero sulla sua frequenza a un corso di formazione (fornire allegato);
- b) certificato di residenza (anche in autocertificazione);